

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato alla Determinazione . n.....del.....

BANDO PUBBLICO

**Per la presentazione delle domande di intervento al Fondo di Solidarietà Nazionale per le gelate verificatesi dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021.
Delibera della Giunta regionale n. 29/3 del 21.07.2021.**



INDICE

- 1. Obiettivi generali**
- 2. Principali riferimenti normativi**
- 3. Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento**
- 4. Ambito territoriale dell'intervento**
- 5. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità**
- 6. Intensità dell'aiuto**
- 7. Esclusioni**
- 8. Modalità e termine di presentazione della domanda di intervento**
- 9. Istruttoria ammissibilità domanda di intervento**
- 10. Liquidazione e pagamento del contributo**
- 11. Richieste di informazioni e chiarimenti sul Bando**
- 12. Informativa per il Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679**
- 13. Disposizioni finali**
- 14. Pubblicità del Bando**

Art 1 - Obiettivi generali

L'intervento di cui al presente bando è finalizzato a compensare la riduzione del reddito aziendale derivante esclusivamente dalla perdita delle produzioni in atto al momento delle gelate verificatesi dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021.

Art. 2 - Principali riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (di seguito Reg. (UE) n. 702/2014);
- Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021. convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi (di seguito D.L. n. 73/2021);
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss.mm.ii.. Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 (di seguito D.Lgs. n. 102/2004);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 29/3 del 21 luglio 2021, avente ad oggetto "Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38". Esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica relativamente alle gelate verificatesi dal 7 al 9 aprile 2021 nei territori delimitati della Regione Sardegna. Proposta di declaratoria ai fini dell'accesso alle provvidenze del Fondo di Solidarietà Nazionale.
- D.M. 9 agosto 2021 (G.U. Serie Generale n. 208 del 31.08.2021) – Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;
- Legge 7 agosto 1990, n. 24. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;

- Decreto 31 maggio 2017, n. 115. Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento

All'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia Laore Sardegna ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 - art. 15 lett. i) e della deliberazione della Giunta regionale n. 15/9 del 23 aprile 2021 e n. 29/3 del 21 luglio 2021.

Art. 4 - Ambito territoriale dell'intervento

Gli aiuti sono destinati alle sole aziende ubicate nei territori dei Comuni interessati dall'evento delimitati con la deliberazione della Giunta regionale n. 29/3 del 21 luglio 2021, come da accertamenti in campo svolti dai tecnici dell'Agenzia Laore Sardegna.

Art. 5 –Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (UE) n. 702/2014 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004, possono beneficiare degli aiuti le Piccole Medie Imprese (PMI), così come definite nell'Allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014, ubicate nei territori delimitati con la citata delibera n. 29/3 del 21.07.2021, che a causa delle gelate eccezionali, verificatesi dal 7 al 9 aprile 2021, hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all'anno 2021 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato e che, così come previsto dall'art. 71, comma 1 del D.L. n. 73/2021, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo/brina.

Le PMI destinatarie dell'intervento devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere condotte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola;
- 2) essere attive nel settore della produzione agricola primaria;
- 3) essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

4) essere iscritte all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole con la costituzione del Fascicolo aziendale;

5) essere in possesso di posizione contributiva presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o rientrare nei casi di esonero all'iscrizione al citato Istituto;

6) non sussistere una delle cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 150.

Le iscrizioni nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura e all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole devono risultare vigenti alla data dell'evento e fino alla data erogazione dell'aiuto. Le aziende agricole che vorranno accedere all'indennizzo avranno pertanto l'obbligo di detenere e tenere aggiornato il fascicolo aziendale, ai sensi dell'art 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA).

Possono beneficiare dell'aiuto anche le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone, quando almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per la società cooperativa sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP.

Le superfici e colture oggetto della richiesta di beneficio devono essere presenti nel fascicolo aziendale alla data dell'evento calamitoso.

Art. 6 - Intensità dell'aiuto

Gli aiuti destinati a compensare le perdite/riduzioni di reddito nelle piccole medie imprese agricole, per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato dell'Unione.

La perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola, a livello dei singoli beneficiari, è calcolata, a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 702/2014, e del comma 4 ter del D.Lgs 32/2018, di modifica all'art. 5 del D.Lgs. 102/2004, sottraendo:

- A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2021) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

da

- B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (2021) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.

Sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza tra B e A.

Ai fini del calcolo della PLV relativa all'anno 2021 devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante che dovrà essere messa a disposizione dell'Agenzia Laore in fase istruttoria nel caso in cui ritenuto necessario; per le colture non danneggiate dagli eventi in parola, allo scopo di semplificare la procedura di domanda, possono essere proposti, quali valori massimi, i dati desunti dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2021, i cui valori sono disponibili sul sito internet del Ministero all'indirizzo: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16972>

Qualora tali valori non fossero rappresentativi della realtà aziendale dovranno essere sostituiti dai dati aziendali sulla base di documentazione probante.

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione danneggiata nel 2021 non fosse ancora disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative), l'impresa richiedente potrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2021, disponibili sul sito del Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita.

Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale o qualora risultassero comunque idonei, potranno essere utilizzati quali massimali le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate, disponibili sul sito internet del Ministero. Una volta verificato che l'impresa ha superato la soglia di danno, ai fini dell'erogazione dell'aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (danno) relativa alle sole produzioni vegetali, comprese tra quelle inserite nella D.G.R. n. 29/3 di delimitazione, danneggiate dalle gelate verificatesi dal 7 al 9 aprile 2021.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, quella residua in campo a seguito dell'evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali/unionali, compresi quelli concessi in regime di de minimis, o in virtù di polizze assicurative, per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

Art. 7 - Esclusioni

Sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento:

- a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'articolo 2, punto 2) del Reg. (UE) n. 702/2014;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della

Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del Reg. n. 702/2014;

- c) le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, par. 1, punto (14) del Reg. (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalle gelate verificatesi dal 7 al 9 aprile 2021, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento.

Le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell'evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da polizze assicurative agevolate, o da fondo di mutualizzazione, a copertura del rischio gelo/brina, ai sensi del piano gestione dei rischi 2021 (approvato con D.M. n. 9402305 del 29/12/2020).

Art. 8 - Modalità e termine di presentazione della domanda di intervento

La domanda di intervento dovrà essere inviata singolarmente da ogni richiedente e pervenire all'Agenzia Laore Sardegna via PEC, **perentoriamente, entro le ore 23:59 del 15 ottobre 2021**, attraverso le modalità di seguito specificate.

Le domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso di apertura e chiusura termini, ovvero oltre i termini, saranno ritenute non ammissibili.

La Domanda di intervento, unitamente alla Tabella di calcolo dell'indennizzo, di cui al presente Bando, dovrà essere presentata **esclusivamente** attraverso la procedura di seguito esposta, che prevede l'utilizzo di una applicazione on line, resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo: <https://aiutigelate2021.agenzialaore.it>

Allo scopo di garantire un'efficace gestione del procedimento è necessario preliminarmente che l'utente effettui una registrazione all'indirizzo sopra citato.

La registrazione avviene attraverso una semplice procedura, esplicitata anche nella pagina iniziale del sito sopra riportato, che prevede l'inserimento dei dati identificativi, un indirizzo e-mail, una password e la scansione del proprio documento d'identità.

Inseriti i dati e il documento richiesto, con la conferma della richiesta di registrazione, l'utente riceverà una e-mail con l'attestazione di presa in carico da parte dell'Agenzia Laore.

L'Agenzia, esaminati i dati nonché il documento inserito, validerà la registrazione e con un automatismo l'utente riceverà una e-mail di conferma di avvenuta registrazione, contenente il collegamento ad una pagina dove potrà procedere ad effettuare il primo accesso. La validazione della registrazione, da parte dell'Agenzia, sarà effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00, il lunedì e il martedì anche dalle 15:00 alle 17:00.

L'utente sarà autenticato e si troverà all'interno dell'applicazione che gli permetterà di compilare la domanda di intervento e accedere al foglio per la generazione della Tabella di calcolo

dell'indennizzo. Gli accessi successivi saranno eseguiti utilizzando sempre le stesse credenziali (Username e Password).

La registrazione che precede la domanda di intervento, dovendo superare la fase di validazione, che per problematiche di connessione e di verifica richiede un certo tempo, **dovrà essere inoltrata almeno 48 ore prima della scadenza della presentazione della domanda, ossia entro il 13 ottobre 2021.**

Al fine della compilazione della domanda di intervento l'utente dovrà, preliminarmente, compilare il foglio di calcolo per la determinazione dell'importo massimo di indennizzo, il cui valore dovrà essere riportato nella domanda di intervento nel campo "Fino ad un importo massimo di € _____".

La compilazione del foglio di calcolo permette la generazione della Tabella di calcolo dell'indennizzo che dovrà essere trasformata in PDF e allegata alla domanda di intervento.

La compilazione della domanda di intervento all'interno dell'apposita applicazione on line, ha una struttura formata da sezioni auto consistenti ed è in grado di operare alcune semplici verifiche che aiutano l'utente a non commettere errori.

Il sistema consente la compilazione per fasi successive, nel rispetto dei campi di compilazione obbligatoria contrassegnati con un asterisco, il salvataggio allo stato di bozza e alla conclusione dell'inserimento dei dati l'utente potrà salvare la domanda allo stato definitivo. Da quel momento non potrà essere più apportata alcuna modifica e sarà possibile scaricare la domanda in formato pdf.

Il sistema assegnerà alla domanda un codice numerico, visibile nel frontespizio e sarà possibile procedere alla firma.

All'atto delle verifiche di ricevibilità, attraverso il controllo del codice suddetto, sarà accertata la corrispondenza tra il documento caricato a sistema e l'analogo documento inviato via PEC.

La domanda di intervento, generata automaticamente dall'apposito applicativo in formato PDF non modificabile, dovrà essere sottoscritta digitalmente oppure stampata e firmata in forma autografa, allegando un documento d'identità ed inviata, unitamente alla Tabella di calcolo dell'indennizzo, **esclusivamente** a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.agenzia.laore@legalmail.it, **entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 15 ottobre 2021.**

Alla domanda di intervento dovranno, pertanto, essere allegati i seguenti documenti:

1. Tabella di calcolo dell'indennizzo (formato PDF);
2. I certificati delle polizze assicurative agevolate, sui vegetali per l'anno 2021 (se sottoscritte);
3. Copia del documento d'identità (solo in caso di firma autografa).

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato: Ditta.....CUAA.....ID domanda di intervento..... - D.G.R. n. 29/3 del 21.07.2021 – domanda di intervento al F.S.N. per i danni alle colture aziendali causati dalle gelate, verificatesi dal 7 al 9 aprile 2021.

Rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, nonché verificare che la PEC risulti correttamente pervenuta all'Agenzia, non essendo in alcun modo l'Amministrazione responsabile di qualsivoglia ritardo nell'invio rispetto ai termini fissati dal presente Bando.

Qualora venga inviata, via PEC, più di una domanda riferita alla stessa azienda, l'Agenzia riterrà valida la più recente. La sola compilazione sull'applicazione, non sostituisce in alcun modo l'invio della domanda a mezzo PEC.

L'applicazione on line non consentirà la generazione di domande prima dell'apertura o dopo la chiusura della finestra temporale di invio della domanda di intervento.

Pertanto, la domanda risulterà validamente presentata se:

- a) redatta unicamente utilizzando l'apposita applicazione on line resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo: <https://aiutigelate2021.agenzialaore.it> ;
- b) compilata in ogni sua parte e generata automaticamente dall'apposito applicativo in formato PDF non modificabile;
- c) sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, con firma digitale in corso di validità, rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'Articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;
oppure in alternativa
sottoscritta con firma autografa purché corredata da copia di un documento d'identità in corso di validità;
- d) inviata tramite PEC all'indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it , contenente una sola domanda di intervento;
- e) inviata **perentoriamente entro le ore 23:59 del 15 ottobre 2021**; farà fede l'orario e la data di arrivo alla PEC dell'Agenzia Laore Sardegna.

Motivi di irricevibilità

Le domande di intervento saranno considerate non ricevibili nei seguenti casi:

- se non compilate secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente Bando pubblico;
- non pervenute a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- non sottoscritte a mezzo di firma digitale o a mezzo di firma autografa;
- pervenute successivamente alla data di scadenza del Bando;
- incompleta compilazione della domanda;
- inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) unitamente ad altre domande di intervento,
così detti invii massivi.

Art. 9- Istruttoria domanda di intervento

Su tutte le domande di contributo presentate sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare esclusivamente:

- la correttezza e completezza documentale;
- la coerenza con le risultanze, ove disponibili, degli accertamenti in campo eseguiti dall'Agenzia Laore Sardegna subito dopo l'evento nei territori interessati;

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente, così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito all'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio.

Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Qualora l'istanza risultasse incompleta, l'Ufficio istruttore assegna un termine di 10 lavorativi per consentire l'integrazione della documentazione mancante, decorso inutilmente il quale la

domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa.

A conclusione dell'istruttoria i funzionari incaricati provvederanno, per ogni singola pratica, alla compilazione della check list per la definizione dell'ammissibilità o meno della domanda di intervento e per l'adozione del relativo provvedimento di competenza.

A seguito del trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente Bando si provvederà al completamento dell'istruttoria delle domande ammissibili al fine dell'adozione del provvedimento di concessione con la quantificazione dell'indennizzo liquidabile, previo adempimento degli obblighi di registrazione e verifica degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti (RNA).

Art. 10 - Liquidazione e pagamento del contributo

L'intensità, la liquidazione e il pagamento del contributo sono subordinate alle disponibilità economiche che saranno trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna e da questa all'Agenzia Laore Sardegna.

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente avente codice IBAN come dichiarato in domanda e potrà essere assoggettato alle ritenute di legge ove previsto. Alla liquidazione degli aiuti l'Agenzia Laore potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

L'erogazione dell'indennizzo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC), ai sensi della normativa vigente.

Gli aiuti in questione dovranno essere versati entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

Art. 11 - Richieste di informazioni e chiarimenti sul Bando

Le richieste di informazioni e chiarimenti sul presente Bando pubblico possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: aiutigelate2021@agenzialaore.it, oppure contattando dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00, e il lunedì e martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00:

- **l'Ufficio relazioni con il pubblico – URP**

telefono: 070 60262370; 070 60261 – cellulare: 3666241510;

- **le Unità Organizzative Tematiche Territoriali Attività di sportello - UOTT -**

UOTT Attività di Sportello 1	telefono: 0789 50538 – cellulare: 3482363-247; telefono:079 788528;079 786291;079 7852014 cellulare:3482363198;
UOTT Attività di Sportello 2	telefono: 079 9722226 - 079 2558240 – 3666241495;
UOTT Attività di Sportello 3	telefono: 0784 60275 – cellulare: 3666241477;
UOTT Attività di Sportello 5	telefono: 0782 869235 - 0782 869023– cellulare: 3385356435;
UOTT Attività di Sportello 6	telefono: 0709930654 – 0709933000 – cellulare: 3482363111;
UOTT Attività di Sportello 8	telefono: 070 789607 – cellulare: 3482363148

Art. 12 - Informativa per il Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia Laore Sardegna.

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in via Caprera, n. 8 – 09123 - Cagliari C.F. 03122560927 e-mail: laoresardegna@agenziaaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it .

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679)

Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it, e-mail: rpd@regione.sardegna.it, tel. 070 606 5735.

Finalità del trattamento

I dati personali forniti, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia Laore Sardegna, sono trattati per:

- finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla sua azienda, la presentazione di domanda di intervento, di istanze per la richiesta di aiuti, erogazione contributi, premi;
- accertamenti amministrativi;
- accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- adempimenti di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna. Tali dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, AGEA, ARGEA, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS ecc..., nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea e alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e

regionali. Resta comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Fra le informazioni personali trattate sono compresi anche dati cosiddetti "sensibili" e "giudiziari" di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti i propri compiti istituzionali.

Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

L'interessato può esercitare i propri diritti compilando il [modulo](http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=445&s=14&v=9&c=10260&na=1&n=10) disponibile al seguente link: <http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=445&s=14&v=9&c=10260&na=1&n=10> da inviare al Titolare del trattamento nella persona del legale rappresentante pro tempore ai contatti sopra riportati.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura.

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupù in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Art.14 - Pubblicità del Bando

Il presente Bando sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna, www.sardegnaagricoltura.it, sezione Atti, nella sezione "Bandi e gare" e nella rete telematica interna.

Il Bando sarà altresì trasmesso ai Comuni interessati per la pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Il Commissario Straordinario

Gerolamo Solina

Il Direttore del Servizio Sostenibilità delle aziende agricole: Marcello Onorato

Il Direttore del Servizio Patrimonio: Graziella Carta